



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente l'uso delle piazze di compostaggio Breno e Mugena (del 7 novembre 2017)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

Richiamati:

l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e 44 RALoc;

gli art. 2 e seguenti del Regolamento per la gestione dei rifiuti del 14 novembre 2006;

ORDINA:

Scope

La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare l'uso delle piazze di compostaggio comunali ubicate nelle frazioni di Breno e Mugena.

Provenienza del materiale

Art. 2 Sono accettati esclusivamente gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei giardini di abitazioni primarie e secondarie site nel comune di Alto Malcantone.

Accesso alle piazze

- Art. 3 ¹Le piazze di compostaggio site nelle frazioni di Breno e Mugena sono accessibili alle categorie di contribuenti stabilite dagli articoli 13 e 14 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 novembre 2006 che sono in regola col pagamento della tassa annuale e meglio:
 - a) economie domestiche (cittadini domiciliati o residenti in Alto Malcantone);
 - proprietari di residenze secondarie
 - giardinieri che svolgono attività di manutenzione ordinaria su nei giardini siti nel Comune per conto di cittadini domiciliati o residenti in Alto Malcantone o proprietari di residenze secondarie.
- a) Piazza di compostaggio Mugena

²Lo scarico diretto degli scarti vegetali per il tramite di un mezzo di trasporto è consentito unicamente sulla piazza di compostaggio di Mugena.

Piazza di compostaggio Breno

³Lo scarico diretto degli scarti vegetali sulla piazza di compostaggio di Breno non è possibile con veicoli, ma può avvenire solo manualmente.

Orario d'apertura piazze di compostaggio Art. 4 Le piazze di compostaggio di Breno e Mugena sono accessibili secondo le seguenti modalità:

Breno:

Accessibile per lo scarico manuale, tutti i giorni da lunedì al sabato nei seguenti orari:

periodo in cui vige l'ora solare

dalle 10.00 alle 16.00

periodo in cui vige l'ora legale

dalle 08.00 alle 20.00

Mugena:

Accessibile per lo scarico manuale, tutti i giorni da lunedì al sabato nei seguenti orari:

periodo in cui vige l'ora solare

dalle 10.00 alle 16.00

periodo in cui vige l'ora legale

dalle 08.00 alle 20.00

Accessibile con veicoli per lo scarico diretto, tutti i mercoledì e sabato (festivi esclusi) nei seguenti orari:

tutto l'anno (mercoledì e sabato)

dalle 10.00 alle 16.00

Divieto di scarico fuori dagli spazi consentiti Art. 5 E' severamente vietato lo scarico degli scarti vegetali fuori dagli spazi consentiti come pure davanti agli accessi e ai cancelli. Il personale addetto ai controlli dei centri è autorizzato a verificare e certificare la provenienza del materiale.

Deposito scarti vegetali al di fuori dei giorni e degli orari previsti Art. 6 ¹Per necessità particolari al di fuori di tali giorni e orari, è possibile accedere con un veicolo alla piazza di compostaggio di Mugena, dietro presentazione di una richiesta al responsabile della gestione delle piazze di compostaggio (Involti 091 609 17 50) almeno con 24 ore di preavviso.

²Per tale servizio verrà riscossa dal responsabile della gestione delle piazze di compostaggio una tassa di fr. 20.-, da regolare direttamente prima dello scarico del materiale, con conseguente consegna della relativa ricevuta di pagamento.

Definizione scarti vegetali

Art. 7 ¹Il servizio comprende gli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.

²E' ammesso alla raccolta unicamente tutto ciò che è costituito da materia organica e che può fungere da nutrimento agli organismi dei compositori come il taglio dell'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.

³Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo e i sassi.

⁴Non sono ammessi scarti vegetali provenienti dalla pulizia di terreni incolti, boschi e selve, come pure gli scarti da segheria e dalla lavorazione del legno.

Piante e rami di grosse dimensioni

Art. 8 Non vengono accettati piante e rami con un diametro superiore agli 8 cm. Ciò vale anche per ceppaie e radici.

Cernita del materiale sporco

Art. 9 ¹Il materiale consegnato deve essere grezzo, vale a dire privo di sassi, plastica o inerti, legname verniciato, laccato, con chiodi o ferramenta; il materiale non grezzo sporco non può essere depositato sulle piazze autorizzate.

²Le fascine devono essere legate esclusivamente con materiale biodegradabile. È escluso l'impiego di fili di ferro, di rame, corde in plastica, ecc.

Abusi e sanzioni

Art. 10 In caso di abusi o inosservanze alle disposizioni della presente ordinanza, i contravventori saranno puniti dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.-- (art. 18 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti). Restano inoltre riservate le sanzioni previste dalle leggi speciali.

Pubblicazione e termini rimedi giuridici

Art. 11 ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC¹⁾.

²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Norme abrogative ed entrata in vigore Art. 12 La presente Ordinanza abroga la precedente del 25 giugno 2010 e, scaduti i termini ricorsuali, entra in vigore immediatamente.

Patrick Nora

Segretario:

Ris. Mun. 603/17

¹⁾Esposta agli Albi comunali e sul sito internet www.altomalcantone.ch a partire da giovedì 16 novembre 2017 al 15 dicembre 2017.